

TI_GERICHTE 12.2000.33 vom 3. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.33

FR: TI_GERICHTE 12.2000.33 du 3 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.33 del 3 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che il debitore entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione può chiedere in procedura ordinaria che il giudice del luogo di esecuzione dichiari l'inesistenza del debito.

E. 1.1

Nel diritto previgente, ossia prima del 1° gennaio 1997, dottrina e giurisprudenza intendevano la predetta norma di legge nel senso che il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento (che era in precedenza di 10 giorni) iniziava a decorrere allorché la sentenza di rigetto dell'opposizione era cresciuta in formale giudicato (Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 3. edizione, 1993, pag. 156; Ammon, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht*, 5. edizione, 1993, § 19, n. 67, pag. 146). Questo significava che se contro la sentenza di rigetto non era dato un rimedio di diritto ordinario, come è tuttora il caso in Ticino per le cause di valore inferiore a fr. 8'000.--, il termine iniziava a decorrere già dal momento della notifica della sentenza di rigetto (Rep. 1987, pag. 244; 1985, pag. 140), mentre nel caso che fosse dato il rimedio dell'appello, il termine per l'azione di inesistenza del debito iniziava a decorrere dopo 10 giorni dalla notifica del giudizio di rigetto, cioè dopo la scadenza del termine per appellare quel primo giudizio (cioè che la prassi giudiziaria definiva "10 + 10"), oppure, qualora detto giudizio fosse stato effettivamente impugnato, a partire dal successivo momento dell'emanazione del giudizio di seconda istanza (Rep. 1978, pag. 168; Ammon, opera citata, § 19, n. 68, pag. 146).

E. 1.2

Nel nuovo diritto questa situazione -fatto salvo l'aumento da 10 a 20 giorni del termine di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF- non ha subito sostanziali mutamenti. Infatti, benché dagli art. 22 cpv. 3 LALEF (che è comunque solo la trascrizione dell'abrogato art. 388 cpv. 4 CPC) e 310 cpv. 4 lit. d CPC si deduca che la sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione è immediatamente esecutiva anche nel caso di valore appellabile, l'appello rimane comunque il rimedio di diritto ordinario contro tali sentenze, ragione per cui -per diritto federale- l'esecuzione non può proseguire fino alla formale crescita in giudicato del giudizio di rigetto dell'opposizione (DTF 122 III 39), tanto che le domande di effetto sospensivo pedissequo agli appelli in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione vengono regolarmente dichiarate prive d'oggetto (da ultimo: Decreto 31 marzo 2000 del Presidente della CEF in re S. SA/F.), motivo per cui il termine per l'introduzione dell'azione di disconoscimento inizia tuttora a decorrere (qualora il giudizio non sia stato impugnato) solo dopo i 10 giorni del termine di

impugnazione (cfr. la corretta esposizione del tema, ivi considerata anche la sentenza DTF 124 III 35 citata dalla resistente, in: Staehlin/Bauer/Staehlin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. 1, Basilea, 1998, n. 22 ad art. 83 LEF).

E. 2

Ciò premesso, l'appello è sicuramente provvisto di buon diritto laddove contesta l'accertamento del Pretore per cui il ricorrente avrebbe ricevuto la sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione il giorno 21 maggio 1999. La lettera 3 gennaio 2000 a firma _____ del Servizio clientela delle poste, sulla quale il Pretore deve essersi basato, è infatti fuorviante laddove afferma che l'invio raccomandato è stato "distribuito" al destinatario il 21 maggio 1999: esaminando la documentazione allegata, ed in particolare la fotocopia dell'invito di ritiro, è facile constatare che in quella data la posta ha consegnato al destinatario solamente l'invito di ritiro dell'invio raccomandato, ma che l'effettiva ricezione dello stesso è avvenuta il 26 maggio 1999. Di conseguenza, il termine per l'impugnazione di quel giudizio ha iniziato a decorrere il 27 maggio ed è scaduto il 5 giugno 1999, e quello per l'introduzione dell'azione di disconoscimento ha iniziato a decorrere il 6 giugno ed è scaduto il 25 giugno 1999, data in cui l'azione è stata tempestivamente presentata. All'attore, che ha utilizzato un invio fuori orario l'ultimo giorno di un termine oltretutto protratto per il ritardo nel ritiro di un invio raccomandato, va comunque mosso il rimprovero di poca chiarezza nella motivazione in ordine della tempestività della propria azione, avendo egli liquidato l'argomento con l'apodittica, e pertanto inutile affermazione del fatto che il termine veniva a scadere il 25 giugno 1999 (cfr. petizione, pag. 2).

E. 3

Potendo il gravame essere così evaso nel merito, si prescinde, per ragioni di economia processuale, dalla disamina delle censure dell'attore circa la pretesa nullità del giudizio impugnato per violazione del diritto di essere sentiti (vizio che sarebbe, se del caso, comunque stato sanato dalla scrivente Camera, munita di piena cognizione). Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame e l'incarto ritorna al Pretore per decidere dell'ammissibilità e conclusione delle prove chieste dalle parti all'udienza preliminare. Le spese e la tassa di giustizia del primo giudizio sono a carico dello Stato, essendo il giudizio pretorile conseguente ad un'iniziativa del primo giudice e non ad un'eccezione della convenuta. Non si attribuiscono ripetibili per l'inutile giudizio interlocutorio, non essendo stata richiesta alle parti -come esplicitamente lamentato dal ricorrente- alcuna attività contestualmente alla sua emissione. Gli oneri di questa procedura sono invece a carico della resistente, che a torto ha avverso il gravame (art. 148 CPC). All'attore può, dopo deduzione delle ripetibili di appello, essere concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____, ritenuto tuttavia fin d'ora che nella tassazione della sua nota si terrà conto dell'inutile prolissità del gravame, non occorrendo di certo un esposto di 11 pagine per il semplice accertamento del rispetto di un termine, chiaramente risultante da un documento agli atti. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 14 febbraio 2000 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2000 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente: 1. E' accertata la tempestività della petizione 25 giugno 1999 di _____. 2. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 480.- b)

spese

fr. 20.--

Totale

fr. 500.-- sono a carico della

convenuta, che rifonderà all'attore fr. 500.- per ripetibili. III. L'istanza 14 febbraio 2000 di

assistenza giudiziaria di _____ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito

patrocinio dell'avv. _____. IV. Intimazione: - _____ Comunicazione alla

Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.